

Milano, 3 febbraio 2017

COMUNICATO STAMPA

Patti parasociali afferenti TAS S.p.A.

Si allegano le informazioni essenziali, ex art. 130 del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99 e s.m.i., relative ai patti parasociali afferenti TAS S.p.A. ("**TAS**"), aggiornate all'avvenuta esecuzione dell'operazione di ristrutturazione dell'indebitamento e rafforzamento patrimoniale, nonché cambio di controllo di TAS perfezionata il 4 agosto 2016, e sostitutive delle informazioni essenziali pubblicate lo scorso 20 maggio 2016.

Ai sensi della vigente normativa, la suddetta documentazione ed il comunicato sono disponibili presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio 1info e sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.tasgroup.it/investors>.

TAS Group è l'azienda ICT leader in Italia nella fornitura di soluzioni e servizi specialistici per la gestione dei sistemi di pagamento, della monetica e dei mercati finanziari. Quotata dal 2000 al Mercato Telematico Azionario, TAS opera a fianco delle più importanti banche commerciali e centrali italiane ed europee, dei maggiori centri di servizi finanziari e di alcuni tra i principali global broker dealer presenti nella classifica Fortune Global 500. Su scala internazionale, TAS è attiva in Europa, Nord e Latin America, dove è presente attraverso le sue controllate: TAS France SASU, TAS Helvetia SA, TAS Iberia S.L.U. TAS USA Inc., Tasamericas Ltda e TAS Germany GmbH. Grazie al percorso di diversificazione avviato negli ultimi anni, le soluzioni TAS sono oggi adottate anche dalla Pubblica Amministrazione Centrale e Locale e da aziende non bancarie appartenenti a numerosi settori. Forte dell'esperienza e delle competenze acquisite nel corso degli anni, TAS è in grado di supportare in modo innovativo e professionale i propri clienti nella realizzazione di progetti completi per lo sviluppo dei processi aziendali, dell'efficienza dei sistemi informativi e del business.

Codice Borsa 121670

Codice ISIN IT0001424644

Per contatti:
Dario Pardi
TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.
Tel: +39 – 02 59914233
Fax: +39 – 02 91971478
e-mail: investor@tasgroup.it

Media Relation

CDR Communication
Angelo Brunello
Mob. +39 329 2117752
e-mail: angelo.brunello@cdr-communication.it

Informazioni essenziali ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (“**TUF**”) e dell'art. 130 del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (“**Regolamento Emittenti**”).

Verde S.à r.l., OWL S.p.A. (già TASNCH Holding S.p.A.) e TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.

Si riporta di seguito l'estratto delle informazioni essenziali del patto parasociale tra Rosso e GUM (come di seguito definito) del 16 maggio 2016 relativo alle società Verde, OWL (già TASNCH) e TAS (come di seguito definite), aggiornato all'avvenuta esecuzione dell'Operazione (come di seguito definita), in virtù della quale hanno esaurito i loro effetti, e sono dunque cessati, alcuni degli impegni parasociali ivi previsti. In particolare, sono state eseguite - e hanno conseguentemente esaurito i loro effetti - le pattuizioni parasociali relative a (i) l'impegno di Rosso (anche a nome di Verde e OWL) a non disporre delle partecipazioni oggetto dell'Operazione, (ii) l'impegno di Rosso concernente la gestione della società medesima nonché, a nome di Verde e OWL, la gestione di queste ultime, (iii) l'impegno di Rosso a consegnare a GUM le lettere di dimissioni dei membri degli organi sociali di Verde e OWL, ed a (iv) gli impegni concernenti le Delibere Assembleari di Ratifica e Rinuncia (come di seguito definite), nonché la nomina dei nuovi membri degli organi sociali di Verde e OWL.

Viceversa, alla data di esecuzione dell'Operazione sono divenute efficaci le pattuizioni parasociali concernenti (i) le Delibere Assembleari Relative alla Conferma della Ratifica e della Rinuncia (come di seguito definite) e (ii) l'Impegno a non Impugnare (come di seguito definito).

I termini sopra indicati in maiuscolo hanno lo stesso significato a essi attribuito nel prosieguo del presente estratto, che sostituisce integralmente l'estratto precedentemente pubblicato in data 20 maggio 2016.

Premessa.

In data 16 maggio 2016, le seguenti società:

1. GUM International S.r.l., con sede legale in Milano, Via San Sisto n. 6, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA n. 02323290966 (“**GUM**”); e
2. Rosso S.à.r.l., società con socio unico, con sede legale in 55 Avenue Pasteur, L-2311, Lussemburgo, capitale sociale pari ad Euro 40.113,00 iscritta presso il Registro delle Imprese del Lussemburgo al n. B132621 (“**Rosso**”),


hanno sottoscritto un contratto di compravendita (c.d. *share purchase agreement*, il “**Contratto di Compravendita Verde**”), avente a oggetto la cessione a titolo gratuito, senza cioè il pagamento di alcun corrispettivo, da parte di Rosso (in qualità di venditore) a GUM (in qualità di acquirente), della partecipazione detenuta da Rosso nel capitale sociale di Verde S.à.r.l. – società con socio unico, con sede legale in 55 Avenue Pasteur, L-2311, Lussemburgo, capitale sociale pari ad Euro 40.113,00, diviso in n.

40.113 azioni con diritto di voto, iscritta presso il Registro delle Imprese del Lussemburgo al n. B132622 (“Verde”) – pari al 100% del capitale sociale e del capitale sociale con diritto di voto della stessa (la “Partecipazione Verde”). Verde deteneva l’intero capitale sociale di OWL S.p.A. (già TASNCH Holding S.p.A., “OWL”), la quale a sua volta detiene n. 36.571.108 azioni ordinarie pari all’87,557% del capitale sociale e all’87,557% dei diritti di voto di TAS S.p.a., quotata nel MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.a. (rispettivamente “TAS” e la “Partecipazione TAS”).

Il Contratto di Compravendita Verde e il conseguente cambio indiretto di controllo in TAS hanno avuto esecuzione lo scorso 4 agosto 2016, nel contesto dell’esecuzione dell’operazione di ristrutturazione dell’indebitamento e rafforzamento patrimoniale di TAS (l’“Operazione”).

Il Contratto di Compravendita Verde conteneva diverse pattuizioni di natura parasociale rilevanti ai sensi dell’art. dell’art. 122, commi 1 e 5, lett. b), c) e d) del TUF (il “Patto Rosso-GUM”), alcune delle quali hanno esaurito i loro effetti e sono, dunque, cessate con l’esecuzione dell’Operazione. Restano tuttavia efficaci altre pattuizioni parasociali del Patto Rosso-GUM (le “Pattuizioni Parasociali”), nei termini *infra* specificati.

Per chiarezza espositiva, si riporta di seguito l’attuale struttura di controllo di TAS a seguito dell’esecuzione dell’Operazione.



Con l’esecuzione dell’Operazione, hanno esaurito i loro effetti gli impegni parasociali previsti dal patto parasociale relativo all’Operazione stipulato tra Rosso, Verde, OWL, Alex S.r.l. (“Alex”) e GUM, in data 30 dicembre 2015 e successivamente modificato in data 23 marzo 2016, avente ad oggetto (i) un obbligo di esclusiva assunto da OWL, Rosso e Verde nei confronti di Alex e di GUM in relazione all’Operazione (ii) l’impegno di Alex e GUM a non compiere, direttamente o indirettamente, ovvero assumere qualsiasi obbligo

ad effettuare, qualsiasi operazione di acquisto avente ad oggetto strumenti finanziari emessi da TAS ovvero aventi come sottostante strumenti finanziari emessi da TAS, nonché (iii) l'impegno di Alex e GUM a causare le dimissioni del Sig. Dario Pardi (soggetto che a seguito dell'Operazione esercita il controllo solitario indiretto su TAS) dalla carica di amministratore e Presidente del Consiglio di Amministrazione di TAS nell'ipotesi di mancata chiusura dell'Operazione.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle Pattuizioni Parasociali.

Le Pattuizioni Parasociali si riferiscono a:

- (i) Verde S.à.r.l., con sede legale in 55 Avenue Pasteur, L-2311, Lussemburgo, capitale sociale pari ad Euro 40.113,00, iscritta presso il Registro delle Imprese del Lussemburgo al n. B132622, società con socio unico interamente controllata da GUM;
- (ii) OWL S.p.A. (già TASNCH Holding S.p.A.), con sede in Milano, Via dell'Annunciata n. 23/4, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 03222440160, società partecipata per il 58,20% del capitale sociale da Alex – quest'ultima a sua volta controllata da GUM – e per il rimanente 41,80% del capitale sociale da Verde;
- (iii) TAS – Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A., società con sede in Roma, Via Benedetto Croce 6, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Roma 05345750581, con azioni quotate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento di OWL.

2. Soggetti aderenti alle Pattuizioni Parasociali e azioni conferite.

Le Pattuizioni Parasociali contenute nel Contratto di Compravendita Verde sottoscritto in data 16 maggio 2016 sono state stipulate tra le seguenti società:

- GUM International S.r.l., con sede legale in Milano, Via San Sisto n. 6, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA n. 02323290966;
- Rosso S.à.r.l., società con socio unico, con sede legale in 55 Avenue Pasteur, L-2311, Lussemburgo, capitale sociale pari ad Euro 40.113,00 iscritta presso il Registro delle Imprese del Lussemburgo al n. B132621.

Per completezza, si segnala che (i) Alex ha sottoscritto solo alcune clausole del Contratto di Compravendita Verde, non aventi tuttavia natura parasociale e (ii) Verde ha sottoscritto per mera presa visione il Contratto di Compravendita Verde ai sensi dell'art. 190 della Legge 10 Agosto 1915 del Lussemburgo.

Le Pattuizioni Parasociali – come meglio descritte nel seguito – riguardano (i) le n. 40.113 azioni con diritto di voto costituenti la Partecipazione Verde rappresentativa del 100% del capitale sociale e del capitale sociale con diritto di voto, nonché (ii) le n. 120.000 azioni ordinarie rappresentativa del 100% del capitale

sociale e del capitale sociale con diritto di voto di OWL e (iii) le n. 36.571.108 azioni ordinarie con diritto di voto TAS costituenti la Partecipazione TAS, pari all'87,557% del capitale sociale e all'87,557% dei diritti di voto di TAS.

3. Contenuto, efficacia e durata delle Pattuizioni Parasociali.

3.1. Contenuto.

Preliminarmente, occorre precisare che alla data di esecuzione dell'Operazione, si sono tenute le assemblee degli azionisti di Verde e OWL al fine di adottare rispettivamente una delibera avente a oggetto: (i) l'approvazione e la ratifica dell'operato degli amministratori di Verde e OWL nonché dei sindaci di OWL che si sono dimessi alla data di esecuzione dell'Operazione e di quelli che abbiano ricoperto la carica nel corso dei cinque esercizi precedenti la data di esecuzione dell'Operazione; (ii) la rinuncia a ogni e qualsiasi azione di responsabilità possibile o eventuale da muoversi nei confronti dei suddetti amministratori e sindaci dimissionari per atti o fatti comunque compiuti nell'esercizio delle loro funzioni o dei poteri a essi conferiti, fino alla data di esecuzione dell'Operazione; (iii) la rinuncia al diritto di regresso nei confronti di ognuno e tutti i suddetti amministratori e sindaci dimissionari nei casi in cui la relativa società debba pagare ogni e qualsiasi tipo di sanzione amministrativa e/o regolamentare, incluse quelle di natura fiscale, per violazioni che ciascuno e detti amministratori e sindaci dimissionari possano aver commesso nello svolgimento dei propri compiti e nell'esercizio dei propri poteri; (iv) la presa d'atto da parte di GUM e Alex del rilascio, a favore dei suddetti amministratori e sindaci dimissionari, di lettere di manleva e indennizzo ai sensi del Contratto di Compravendita Verde (le "**Delibere Assembleari di Ratifica e Rinuncia**").

Ciò premesso, le Pattuizioni Parasociali prevedono (cfr. art. 9.1. del Contratto di Compravendita Verde) un impegno da parte di GUM (anche in nome e per conto di qualsiasi successore o avente causa a qualsiasi titolo) a fare in modo che, nel contesto dell'assemblea dei soci di Verde chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, venga adottata (così come era previsto con riguardo al bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015) una delibera assembleare a favore degli amministratori dimissionari di Verde che abbiano ricoperto la carica negli ultimi cinque esercizi di contenuto analogo alle Delibere Assembleari di Ratifica e Rinuncia (le "**Delibere Assembleari Relative alla Conferma della Ratifica e della Rinuncia**").

In aggiunta, è previsto (cfr. art. 8.3.(a) del Contratto di Compravendita Verde) l'impegno da parte di GUM a non impugnare, e a fare in modo che Alex, Verde e qualsiasi successore o avente causa a qualsiasi titolo (ivi inclusi i casi di fusione, scissione o trasformazione) di GUM, Alex, Verde e/o OWL non impugnino, le suddette Delibere Assembleari di Ratifica e Rinuncia e le Delibere Assembleari Relative alla Conferma della Ratifica e della Rinuncia (l'"**Impegno a non Impugnare**").

3.2. Efficacia e durata.

Le Pattuizioni Parasociali concernenti (i) le Delibere Assembleari Relative alla Conferma della Ratifica e della Rinuncia e (ii) l'Impegno a non Impugnare sono divenute efficaci alla data di esecuzione dell'Operazione.

Le previsioni concernenti il punto (i) esauriranno i loro effetti con l'adempimento delle relative attività alla data dell'assemblea dei soci di Verde chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale al 31 dicembre 2016.

Le previsioni relative al punto (ii) hanno durata pari a tre anni dalla data di sottoscrizione del Patto Rosso-GUM.

4. Ufficio del Registro delle Imprese.

Il Patto Rosso-GUM è stato depositato presso l'ufficio del Registro delle Imprese di Roma in data 20 maggio 2016.

5. Natura delle Pattuizioni Parasociali.

Le Pattuizioni Parasociali possono essere ricondotte alla tipologia indicata nell'art. 122, comma 1 del TUF.

6. Ulteriori indicazioni.

Le Pattuizioni Parasociali non prevedono l'istituzione di alcun organo, né contengono alcuna clausola penale o alcun obbligo di deposito delle azioni.

Il presente estratto contenente le informazioni essenziali di cui all'art. 130 del Regolamento Emittenti è disponibile sul sito internet <http://www.tasgroup.it/> (Sezione *Investors*)

Milano, 3 febbraio 2017

Informazioni essenziali ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato ("TUF") e dell'art. 130 del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato ("**Regolamento Emittenti**").

Alex S.r.l. e TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.

Si riporta di seguito l'estratto del Patto Investitori Alex 1 (come di seguito definito) del 17 maggio 2016 relativo alle società Alex e TAS (come di seguito definite), aggiornato all'avvenuta esecuzione dell'Operazione (come di seguito definita), in virtù della quale hanno esaurito i loro effetti, e sono dunque cessati, alcuni degli impegni parasociali e in particolare quelli indicati sub lettera E dell'estratto precedentemente pubblicato in data 20 maggio 2016, afferenti all'impegno delle Parti (come di seguito definite) a non effettuare atti di disposizione aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi dal TAS ovvero aventi come sottostante strumenti finanziari emessi da TAS medesima.


I termini sopra indicati in maiuscolo hanno il significato a essi attribuito nel prosieguo del presente estratto, che sostituisce integralmente quello precedentemente pubblicato in data 20 maggio 2016.

Premessa.

In data 17 maggio 2016, GUM International S.r.l., con sede legale in Milano, Via San Sisto n. 6, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA n. 02323290966 ("**GUM International**"), Tommaso Barchi ("**Investitore 1**"), Luca Cividini ("**Investitore 2**") e Alberto Previtali ("**Investitore 3**" e unitamente a Investitore 1 e Investitore 2, gli "**Altri Investitori**"; GUM International e gli Altri Investitori, unitamente, le "**Parti**") hanno stipulato un accordo di investimento contenente pattuizioni parasociali relativamente ad Alex S.r.l., con sede legale in Milano, via San Sisto n. 6, iscritta al Registro delle imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA n. 09033880965 ("**Alex**"; le pattuizioni parasociali di seguito indicate come il "**Patto Investitori Alex 1**").

Il Patto Investitori Alex 1 è stato stipulato nell'ambito dell'operazione di ristrutturazione dell'indebitamento e rafforzamento patrimoniale di TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. ("**TAS**"), quotata nel MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nonché cambio di controllo di TAS stessa (l' "**Operazione**"). Nel contesto dell'esecuzione dell'Operazione (avvenuta lo scorso 4 agosto 2016), Alex ha acquisito il controllo indiretto di TAS, società quotata sul mercato telematico azionario gestito da Borsa italiana S.p.A., nonché di OWL S.p.A. (già TASNCH Holding S.p.A., "**OWL**"), con sede legale in Milano, via dell'Annunciata n. 23/4, iscritta al Registro delle imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA n. 03222440160, la quale detiene n. 36.571.108 azioni ordinarie di TAS pari all'87,557% del capitale sociale e all'87,557% dei diritti di voto di TAS (la "**Partecipazione TAS**").

Per chiarezza espositiva, si riporta di seguito l'attuale struttura di controllo di TAS a seguito dell'esecuzione dell'Operazione.



Con l'esecuzione dell'Operazione, hanno esaurito i loro effetti gli impegni parasociali previsti dal patto parasociale relativo all'Operazione stipulato tra Rosso S. à r.l. ("Rosso"), Verde S. à r.l. ("Verde"), Owl, Alex e GUM International, in data 30 dicembre 2015 e successivamente modificato in data 23 marzo 2016, avente ad oggetto (i) un obbligo di esclusiva assunto da Owl, Rosso e Verde nei confronti di Alex e di GUM International in relazione all'Operazione (ii) l'impegno di Alex e GUM International a non compiere, direttamente o indirettamente, ovvero assumere qualsiasi obbligo ad effettuare, qualsiasi operazione di acquisto avente ad oggetto strumenti finanziari emessi da TAS ovvero aventi come sottostante strumenti finanziari emessi da TAS, nonché (iii) l'impegno di Alex e GUM International a causare le dimissioni del Sig. Dario Pardi (soggetto che a seguito dell'Operazione esercita il controllo solitario indiretto su TAS) dalla carica di amministratore e Presidente del Consiglio di Amministrazione di TAS nell'ipotesi di mancata chiusura dell'Operazione.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Investitori Alex 1 e diritti di voto complessivamente conferiti nel Patto Investitori Alex 1.

Il Patto Investitori Alex 1 ha ad oggetto le partecipazioni in Alex (come meglio identificata in premessa), il cui capitale sociale è ripartito come segue:

Socio	Quota (valore nominale in Euro)	% del capitale sociale
GUM International S.r.l.	300.000,00	30%
Tommaso Barchi	100.000,00	10%

Luca Cividini	100.000,00	10%
Julius Baer Fiduciaria S.p.A.	100.000,00	10%
Alberto Previtali	100.000,00	10%
Athena Capital Balanced Fund 2	300.000,00	30%
Totale	1.000.000,00	100%

Nel Patto Investitori Alex 1 è stata conferita, complessivamente, una quota pari al 60% del capitale sociale con diritto di voto di Alex. Si precisa che nell'ambito dell'Operazione, Alex ha acquisito n. 69.840 azioni con diritto di voto di OWL corrispondenti a una partecipazione pari al 58,20% del capitale sociale con diritto di voto di OWL, la quale a sua volta detiene, come ricordato, la Partecipazione TAS.

Il Patto Investitori Alex 1 riguarda dunque, indirettamente, OWL e TAS (come sopra meglio identificate), che a seguito dell'esecuzione dell'Operazione sono diventate rispettivamente controllata diretta e controllata indiretta di Alex.

2. Soggetti aderenti al Patto Investitori Alex 1. Percentuali dei diritti di voto da ciascuno conferiti e soggetto che in virtù del Patto Investitori Alex 1 esercita il controllo di TAS.

Il Patto Investitori Alex 1 è stato stipulato tra GUM International, Investitore 1, Investitore 2 e Investitore 3, come meglio identificati in premessa.

GUM International ha apportato al Patto Investitori Alex 1 una quota pari (i) al 30% del capitale sociale e dei diritti di voto esercitabili in Alex e (ii) al 50% dei diritti di voto complessivamente conferiti nel Patto Investitori Alex 1. Tale quota costituisce l'intera partecipazione detenuta, direttamente e indirettamente, da GUM International in Alex.

Investitore 1 ha apportato al Patto Investitori Alex 1 una quota pari (i) al 10% del capitale sociale e dei diritti di voto esercitabili in Alex e (ii) al 16,66% dei diritti di voto complessivamente conferiti nel Patto Investitori Alex 1. Tale quota costituisce l'intera partecipazione detenuta, direttamente e indirettamente, da Investitore 1 in Alex.

Investitore 2 ha apportato al Patto Investitori Alex 1 una quota pari (i) al 10% del capitale sociale e dei diritti di voto esercitabili in Alex e (ii) al 16,66% dei diritti di voto complessivamente conferiti nel Patto Investitori Alex 2. Tale quota costituisce l'intera partecipazione detenuta, direttamente e indirettamente, da Investitore 2 in Alex.

Investitore 3 ha apportato al Patto Investitori Alex 1 una quota pari (i) al 10% del capitale sociale e dei diritti di voto esercitabili in Alex e (ii) al 16,66% dei diritti di voto complessivamente conferiti nel Patto Investitori Alex 3. Tale quota costituisce l'intera partecipazione detenuta, direttamente e indirettamente, da Investitore 3 in Alex.

A seguito dell'esecuzione dell'Operazione, il Sig. Dario Pardi, in virtù delle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente nelle società che sono divenute parte della catena di controllo di TAS, nonché delle pattuizioni parasociali, esercita il controllo solitario su TAS.

In particolare, come anche descritto nel grafico in premessa:

- (i) il Sig. Dario Pardi detiene una quota del 52% del capitale sociale con diritto di voto di GUM Consulting S.r.l., con sede legale in Milano, via San Sisto n. 6, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA n. 09439630964 (“**GUM Consulting**”);
- (ii) GUM Consulting detiene una quota del 51% del capitale sociale con diritto di voto di GUM International;
- (iii) GUM International detiene una quota del 30% del capitale sociale con diritto di voto di Alex, fermo restando che, come si dirà *infra*, GUM International ha il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori di Alex, nonché diritto di veto su alcune importanti deliberazioni assembleari;
- (iv) Alex detiene n. 69.840 azioni con diritto di voto di OWL corrispondenti a una partecipazione pari al 58,20% del capitale sociale con diritto di voto di OWL, mentre GUM International detiene n. 40.113 azioni ordinarie con diritto di voto di Verde, corrispondenti ad una partecipazione pari al 100% del capitale sociale con diritto di voto di Verde e quest'ultima detiene n. 50.160 azioni con diritto di voto di OWL corrispondenti a una partecipazione pari al 41,80% del capitale sociale con diritto di voto di OWL;
- (v) OWL continua a detenere una partecipazione pari all'87,557% del capitale sociale e all'87,557% dei diritti di voto di TAS.

3. Durata, efficacia e contenuto del Patto Investitori Alex 1.

Il Patto Investitori Alex 1 ha durata di tre anni dalla sua sottoscrizione, avvenuta in data 17 maggio 2016 e dunque fino al 16 maggio 2019.

L'efficacia del Patto Investitori Alex 1 decorre dal 17 maggio 2016, essendosi avverata in tale data la condizione sospensiva ivi prevista consistente nella sottoscrizione da parte di Alex, entro la data del 30 settembre 2016, di un accordo vincolante con GUM International, Audley European Opportunities Master Fund, Rosso S.à r.l., Verde, OWL e le banche creditrici di TAS relativamente all'Operazione.

Il Patto Investitori Alex 1 prevede i seguenti impegni tra le Parti.

A. Governance di Alex.

Le Parti si sono impegnate a far sì che Alex sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, fermo restando che tre membri sono designati da GUM International mentre un membro è designato di comune accordo dagli Altri Investitori. Le Parti hanno altresì accettato che il rimanente membro possa essere designato da Athena Capital Balanced Fund 2 (un comparto di Athena Capital Fund SICAV-FIS), gestito da Athena Capital S.à.r.l. (“**Athena**”), convenendo inoltre che se nel corso dell'esercizio sociale

un amministratore dovesse dimettersi o venire a mancare per qualsiasi ragione, il consigliere da nominarsi in sua sostituzione dovrà essere designato dalla stessa parte che aveva designato quello cessato (artt. 3.1 e 3.2 del Patto Investitori Alex 1).

Le Parti si sono inoltre impegnate affinché Alex nomini, ove tale nomina sia obbligatoria ai sensi di legge, un organo di controllo composto da un sindaco unico. Le Parti hanno accettato che il sindaco unico possa essere designato da Athena (art. 3.3).

Le Parti hanno poi previsto che le decisioni dei soci di Alex, assunte con le modalità tempo per tempo previste, siano assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, fermo restando che per le seguenti materie è necessario il voto favorevole di GUM International:

- (i) aumenti e/o riduzioni del capitale sociale a qualsiasi titolo, fatta eccezione per quelli richiesti dalla legge;
- (ii) l'attribuzione ai soci di diritti particolari ai sensi dell'art. 2468, cod. civ.;
- (iii) fusioni, scissioni, trasformazioni, distribuzione di dividendi, liquidazione volontaria e revoca della stessa, nomina dei liquidatori e attribuzione dei poteri agli stessi;
- (iv) ogni modifica dello statuto, fatta eccezione per quelle che costituiscano adeguamento a norme di legge sopravvenute (art. 3.4).

B. Impegni di prelazione relativamente ad Alex.

Le Parti hanno convenuto che qualora una di esse intendesse trasferire, in tutto o in parte, a terzi, la partecipazione di cui sia titolare in Alex (la "**Partecipazione in Offerta**"), tale Parte sarà tenuta a offrire irrevocabilmente la Partecipazione in Offerta in prelazione alle altre Parti, mediante relativa comunicazione di trasferimento (salvo che il trasferimento della Partecipazione in Offerta avvenga in favore del coniuge del socio, dei parenti in linea retta del socio, in qualunque grado e di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di una società socia, artt. 4.1.2 e 4.1.7).

Le Parti che intendano esercitare il diritto di prelazione dovranno manifestare irrevocabilmente, a loro volta ed entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di trasferimento della Partecipazione in Offerta, la volontà di acquistare l'intera Partecipazione in Offerta (e non solo parte di essa) alle condizioni indicate dalla Parte offerente, indicando inoltre in modo chiaro ed irrevocabile la disponibilità ad acquistare anche la partecipazione che altre Parti dovessero voler vendere a seguito di esercizio del diritto di covendita di cui alla successiva lettera (C) (art. 4.1.3).

Nel caso di esercizio della prelazione da parte di più aventi diritto, la cessione della Partecipazione in Offerta avverrà nei confronti di tutti gli aventi diritto medesimi, in misura proporzionale alla partecipazione detenuta da ciascun avente diritto nel capitale di Alex, dedotta la Partecipazione in Offerta (art. 4.1.4).

Viceversa, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione entro i termini concordati dalle Parti, la Partecipazione in Offerta potrà essere ceduta al terzo, purché il relativo trasferimento sia perfezionato entro e

non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per l'esercizio del diritto di prelazione, alle condizioni indicate nell'offerta (art. 4.1.5).

C. Diritto di covendita relativamente ad Alex.

Le Parti hanno previsto che nel caso in cui una o più Parti, che rappresentino, anche congiuntamente, una partecipazione non inferiore al 40% del capitale di Alex (la "**Parte Cedente**") intendano compiere atti di cessione su tutta o parte della propria partecipazione in Alex, la Parte Cedente dovrà inviare alle altre Parti la comunicazione di trasferimento della Partecipazione in Offerta secondo quanto previsto per l'esercizio del diritto di prelazione di cui alla precedente lettera (B) (artt. 4.2.1 e 4.2.2).

Ciascuna delle altre Parti, in alternativa all'esercizio della prelazione, potrà chiedere alla Parte Cedente che il terzo acquirente acquisti anche la propria partecipazione, ai medesimi termini e condizioni e in modo proporzionale alla percentuale della partecipazione che la Parte Cedente intende trasferire. In tal caso, la Parte Cedente non potrà procedere al trasferimento, salvo che il terzo acquirente accetti di acquistare anche la partecipazione delle Parti che ne abbiano fatto richiesta (art. 4.2.3).

Decorso il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di trasferimento della Partecipazione in Offerta e in assenza di comunicazione di esercizio del diritto di covendita, la Partecipazione in Offerta potrà essere liberamente trasferita, purché detto trasferimento sia perfezionato entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per l'esercizio del diritto di covendita e alle condizioni indicate nella comunicazione di trasferimento della Partecipazione in Offerta (art. 4.2.4).

D. Mandato a vendere TAS.

Le Parti si sono impegnate, ciascuna per quanto di propria competenza, affinché a partire dal trentesimo mese ed entro trentasei mesi dalla data di esecuzione dell'Operazione (avvenuta lo scorso 4 agosto 2016), OWL conferisca incarico a un *advisor* finanziario di primario *standing* di compiere una valutazione della Partecipazione TAS secondo gli *standard* di mercato avuto riguardo ad aziende comparabili, nonché a ricercare investitori interessati all'acquisto della Partecipazione TAS (art. 5.1).

Nel caso in cui l'*advisor* dovesse ricevere un'offerta scritta da parte di un terzo investitore per l'acquisizione della Partecipazione TAS, che valorizzi TAS per un importo da regolarsi interamente in contanti contestualmente all'acquisto della Partecipazione TAS, la quale offerta sia ritenuta soddisfacente dai soci che rappresentino almeno il 71% del capitale di Alex (la "**Exit**"), ciascuna delle Parti si è impegnata, per quanto di propria competenza, affinché OWL compia ogni atto e assuma ogni iniziativa o comportamento che risulterà necessario per il perfezionamento dell'*Exit*, ai termini e condizioni indicati nell'offerta comunicata dall'*advisor* (art. 5.2).

Le Parti hanno convenuto che nessuna delle Parti stesse potrà formulare, nemmeno per interposta persona, un'offerta per l'acquisto della Partecipazione TAS nell'ambito della procedura gestita dall'*advisor* in forza del mandato a vendere (art. 5.3).

E. Altri impegni delle Parti.

In virtù di tutto quanto precede, le Parti si sono impegnate affinché lo statuto di Alex incorpori, *inter alia*, le previsioni del Patto Investitori Alex 1 (art. 6).

Ciascuna delle Parti si è impegnata ad adempiere gli impegni assunti ai sensi del Patto Investitori Alex 1 e a fare quanto in proprio potere affinché i consiglieri da essa designati si conformino a quanto previsto dal Patto Investitori Alex 1. Resta espressamente inteso che il comportamento di ciascuno dei consiglieri in difformità da quanto previsto ai sensi del Patto Investitori Alex 1 si riterrà imputabile alla Parte che abbia designato tale consigliere.

Qualsiasi modifica, variazione o rinuncia al Patto Investitori Alex 1 non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da tutte le Parti nei cui confronti tale modifica, variazione o rinuncia deve operare.

4. Ufficio del Registro delle Imprese.

Il Patto Investitori Alex 1 è stato depositato presso l'ufficio del Registro delle Imprese di Roma in data 20 maggio 2016.

5. Natura del Patto Investitori Alex 1.

Le pattuizioni del Patto Investitori Alex 1 relative alla *governance* di Alex (par. 3(A)) sono riconducibili all'art. 122, comma 1, TUF, mentre quelle relative al diritto di prelazione (par. 3(B)), al diritto di covendita (par. 3(C)), al mandato a vendere (par. 3(D)) nonché agli altri impegni delle Parti (par. 3(E)) sono riconducibili all'art. 122, comma 5, lett. *b) c) e d)* TUF.

6. Ulteriori indicazioni.

Il Patto Investitori Alex 1 non prevede l'istituzione di alcun organo del Patto medesimo, né contiene previsioni relative al rinnovo del Patto o al recesso dallo stesso, né clausole penali o alcun obbligo di deposito delle quote presso alcun soggetto.

Il presente estratto contenente le informazioni essenziali di cui all'art. 130 del Regolamento Emittenti è disponibile sul sito internet <http://www.tasgroup.it/> (Sezione *Investors*).

Milano, 3 febbraio 2017

Informazioni essenziali ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato ("TUF") e dell'art. 130 del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato ("**Regolamento Emittenti**").

GUM Consulting S.r.l., GUM International S.r.l., Verde S. à r.l., Alex S.r.l., OWL S.p.A. (già TASNCH Holding S.p.A.) e TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.

Si riporta di seguito l'estratto del Patto Investitori Alex 2 e del Patto Investitori Alex 3 (come di seguito definiti) del 17 maggio 2016 relativi alle società GUM Consulting, GUM International, Verde, Alex, OWL (già TASNCH) e TAS (come di seguito definite), aggiornato all'avvenuta esecuzione dell'Operazione (come di seguito definita), in virtù della quale hanno acquistato efficacia tutte le previsioni del Patto Investitori Alex 2, ad eccezione di quelle relative all'impegno a non effettuare atti di disposizione concernenti strumenti finanziari emessi dal TAS ovvero aventi come sottostante strumenti finanziari emessi da TAS medesima, che hanno viceversa esaurito la loro efficacia. L'Operazione non ha invece influito sull'efficacia del Patto Investitori Alex 3, che viene comunque riportato per esigenze di chiarezza e trattazione unitaria.

I termini sopra indicati in maiuscolo hanno il significato a essi attribuito nel prosieguo del presente estratto, che sostituisce integralmente quello precedentemente pubblicato in data 20 maggio 2016.

Si riportano di seguito le informazioni essenziali, ai sensi dell'art. 122 TUF e dell'art. 130 del Regolamento Emittenti:


- (i) dell'accordo di investimento contenente pattuizioni parasociali relativamente (i) ad Alex S.r.l. con sede legale in Milano, via San Sisto n. 6, iscritta al Registro delle imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA n. 09033880965 ("**Alex**"), nonché (ii) a OWL S.p.A. (già TASNCH Holding S.p.A.) con sede legale in Milano, via dell'Annunciata n. 23/4, iscritta al Registro delle imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA n. 03222440160 ("**OWL**") e (iii) a TAS - Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A., in forma abbreviata "TAS S.p.A.", con sede legale in Roma, via Benedetto Croce n. 6, iscritta al Registro delle imprese di Roma con il n. 05345750581, codice fiscale e partita IVA n. 03984951008, quotata nel MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**TAS**"), stipulato in data 17 maggio 2016 (il "**Patto Investitori Alex 2**") tra GUM International S.r.l., con sede legale in Milano, via San Sisto n. 6, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA n. 02323290966 ("**GUM International**") e Athena Capital S.à r.l. in nome e per conto di Athena Capital Balanced Fund 2, un comparto di Athena Capital Fund SICAV-FIS, fondo di diritto lussemburghese regolamentato dal CSSF ("**Athena**");
- (ii) del contratto contenente pattuizioni parasociali relativamente a GUM Consulting S.r.l., con sede legale in Milano, via San Sisto n. 6, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA n. 09439630964 ("**GUM Consulting**"), GUM International, Alex, Verde S.à r.l.,

società con socio unico, con sede legale in 55 Avenue Pasteur, L-2311, Lussemburgo, capitale sociale pari ad Euro 40.113,00, diviso in n. 40.113 azioni con diritto di voto, iscritta presso il Registro delle Imprese del Lussemburgo al n. B132622 (“Verde”) e OWL stipulato in data 17 maggio 2016 tra Athena, GUM International, GUM Consulting e i Sig.ri Dario Pardi, Ginevra Pardi, Matteo Pardi e Umberto Pardi (il “**Patto Investitori Alex 3**” e unitamente al Patto Investitori Alex 2, i “**Patti Athena**”; i Sig.ri Dario Pardi, Ginevra Pardi, Matteo Pardi e Umberto Pardi, unitamente, gli “**Investitori Pardi**”).

Si precisa che OWL detiene n. 36.571.108 azioni ordinarie di TAS pari all’87,557% del capitale sociale e all’87,557% dei diritti di voto di TAS (la “**Partecipazione TAS**”).

I Patti Athena si inseriscono nel più ampio contesto dell’operazione di ristrutturazione dell’indebitamento e rafforzamento patrimoniale di TAS, nonché di cambio di controllo di TAS che ha avuto esecuzione lo scorso 4 agosto 2016 (l’“**Operazione**”), anche attraverso la sottoscrizione di un accordo quadro tra GUM International, Alex, Rosso S. à r.l., Verde, OWL, le banche creditrici di TAS e Audley European Opportunities Master Fund (l’“**Accordo Quadro**”), nonché di un accordo ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. (d) del R.D. 267/1942 (ndr, legge fallimentare, l’“**Accordo 67**”).

Per chiarezza espositiva, si riporta di seguito l’attuale struttura di controllo di TAS a seguito dell’esecuzione dell’Operazione.



Con l’esecuzione dell’Operazione, hanno esaurito i loro effetti gli impegni parasociali previsti dal patto parasociale relativo all’Operazione stipulato tra Rosso S. à r.l., (“Rosso”) Verde, OWL, Alex e GUM International, in data 30 dicembre 2015 e successivamente modificato in data 23 marzo 2016, avente ad oggetto (i) un obbligo di esclusiva assunto da OWL, Rosso e Verde nei confronti di Alex e di GUM

International in relazione all'Operazione (ii) l'impegno di Alex e GUM International a non compiere, direttamente o indirettamente, ovvero assumere qualsiasi obbligo ad effettuare, qualsiasi operazione di acquisto avente ad oggetto strumenti finanziari emessi da TAS ovvero aventi come sottostante strumenti finanziari emessi da TAS, nonché (iii) l'impegno di Alex e GUM International a causare le dimissioni del Sig. Dario Pardi (soggetto che a seguito dell'Operazione esercita il controllo solitario indiretto su TAS) dalla carica di amministratore e Presidente del Consiglio di Amministrazione di TAS nell'ipotesi di mancata chiusura dell'Operazione.

PATTO INVESTITORI ALEX 2

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Investitori Alex 2 e diritti di voto complessivamente conferiti nel Patto Investitori Alex 2.

Le società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Investitori Alex 2 sono:

1. Alex S.r.l. (come meglio identificata in precedenza), il cui capitale sociale è ripartito come segue:

Socio	Quota (valore nominale in Euro)	% del capitale sociale
GUM International S.r.l.	300.000,00	30%
Tommaso Barchi	100.000,00	10%
Luca Cividini	100.000,00	10%
Julius Baer Fiduciaria S.p.A.	100.000,00	10%
Alberto Previtali	100.000,00	10%
Athena Capital Balanced Fund 2	300.000,00	30%
Totale	1.000.000,00	100%

2. OWL S.p.A. (come meglio identificata in precedenza);
3. TAS S.p.A. (come meglio identificata in precedenza).

Nel Patto Investitori Alex 2 è stata conferita, complessivamente, una quota pari al 60% del capitale sociale con diritto di voto di Alex. Si precisa che nell'ambito dell'Operazione, Alex ha acquisito n. 69.840 azioni con diritto di voto di OWL corrispondenti a una partecipazione pari al 58,20% del capitale sociale con diritto di voto di OWL, la quale a sua volta detiene, come ricordato, la Partecipazione TAS.

Il Patto Investitori Alex 2 riguarda dunque, indirettamente, OWL e TAS (come sopra meglio identificate), che a seguito dell'esecuzione dell'Operazione sono diventate rispettivamente controllata diretta e controllata indiretta di Alex.

2. Soggetti aderenti al Patto Investitori Alex 12 Percentuali dei diritti di voto da ciascuno conferiti e soggetto che in virtù del Patto Investitori Alex 2 esercita il controllo di TAS.

Il Patto Investitori Alex 2 è stipulato tra GUM International e Athena, come meglio identificate in precedenza.

GUM International ha apportato al Patto Investitori Alex 2 una partecipazione pari (i) al 30% del capitale sociale e dei diritti di voto esercitabili in Alex e (ii) al 50% dei diritti di voto complessivamente conferiti nel Patto Investitori Alex 2.

Athena ha apportato al Patto Investitori Alex 2 una partecipazione pari (i) al 30% del capitale sociale e dei diritti di voto esercitabili in Alex e (ii) al 50% dei diritti di voto complessivamente conferiti nel Patto Investitori Alex 2.

A seguito dell'esecuzione dell'Operazione, il Sig. Dario Pardi, in virtù delle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente nelle società che sono divenute parte della catena di controllo di TAS, nonché delle pattuizioni parasociali, esercita il controllo solitario su TAS.

In particolare, come anche descritto nel grafico in premessa:

- (i) il Sig. Dario Pardi detiene una quota del 52% del capitale sociale con diritto di voto di GUM Consulting;
- (ii) GUM Consulting detiene una quota del 51% del capitale sociale con diritto di voto di GUM International;
- (iii) GUM International detiene una quota del 30% del capitale sociale con diritto di voto di Alex, fermo restando che, come si dirà *infra*, GUM International ha il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori di Alex, nonché diritto di veto su alcune importanti deliberazioni assembleari;
- (iv) Alex detiene n. 69.840 azioni ordinarie con diritto di voto di OWL, corrispondenti ad una partecipazione pari al 58,20% del capitale sociale con diritto di voto di OWL, mentre GUM International detiene n. 40.113 azioni ordinarie con diritto di voto di Verde, corrispondenti ad una partecipazione pari al 100% del capitale sociale con diritto di voto di Verde e quest'ultima detiene n. 50.160 azioni ordinarie con diritto di voto di OWL, corrispondenti ad una partecipazione pari al 41,80% del capitale sociale con diritto di voto di OWL;
- (v) OWL continua a detenere n. 36.571.108 azioni ordinarie con diritto di voto di TAS, corrispondenti a una partecipazione pari all'87,557% del capitale sociale e all'87,557% dei diritti di voto di TAS.

3. Durata, efficacia e contenuto del Patto Investitori Alex 2.

Il Patto Investitori Alex 2 ha durata di tre anni dalla sua sottoscrizione, avvenuta in data 17 maggio 2016 e, dunque, fino al 16 maggio 2019.

L'efficacia delle pattuizioni del Patto Investitori Alex 2 decorre dal 4 agosto 2016, essendosi avverate in tale data tutte le condizioni sospensive ivi previste.

A. Impegni del Patto Investitori Alex 2 afferenti la *governance* di Alex, OWL e TAS.

Il Patto Investitori Alex 2 prevede:

- (i) l'impegno di GUM International e Athena affinché Alex sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, fermo restando che tre membri sono designati da GUM International, un membro di comune accordo dai Sig.ri Barchi, Cividini e Previtali e il rimanente membro da Athena (art. 3.1);
- (ii) l'impegno di GUM International affinché un amministratore di OWL sia designato da Athena (art. 3.2);
- (iii) l'impegno di GUM International, affinché un soggetto designato da Athena in possesso dei requisiti di legge e regolamentari per gli amministratori di società quotate sia nominato, prima possibile e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2016, quale amministratore di TAS, nonché a seguito della scadenza del consiglio di amministrazione di TAS che è stato nominato con delibera dell'assemblea degli azionisti del 29 aprile 2015 e in occasione dell'assemblea di TAS convocata per il rinnovo del consiglio di amministrazione, OWL provveda a presentare una lista di candidati che indichi almeno un soggetto designato da Athena (art. 3.3).

Quanto precede, avendo Athena e GUM International convenuto che se, nel corso dell'esercizio sociale, un amministratore di Alex dovesse dimettersi o venire a mancare per qualsiasi ragione, il consigliere da nominarsi in sua sostituzione dovrà essere designato dalla stessa parte che aveva designato quello cessato. *Mutatis mutandis*, tale regola troverà applicazione anche qualora l'amministratore di OWL e/o TAS nominato su indicazione di Athena dovesse dimettersi o venire a mancare per qualsiasi ragione (art. 3.4).

Athena e GUM International si sono impegnate affinché le seguenti decisioni possano essere assunte validamente dal consiglio di amministrazione di Alex solo con il voto favorevole del consigliere designato da Athena (art.3.5):

- (i) contratti/accordi per l'acquisto di beni e servizi (incluse consulenze e sponsorizzazioni) di importo complessivamente superiore ad Euro 20.000,00 (ventimila/00);
- (ii) remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche;
- (iii) operazioni immobiliari (acquisto, vendita e locazione);
- (iv) finanziamenti attivi e/o passivi con terzi nonché assunzione e/o concessione di garanzie e fidejussioni con terzi, inclusi i soci e le parti correlate (secondo la definizione datane da Consob con delibera 17221/2010) di importo superiore a Euro 25.000,00 (venticinque mila);
- (v) assunzione e/o concessione di garanzie e fidejussioni con terzi, inclusi i soci e le parti correlate (secondo la definizione datane da Consob con delibera 17221/2010) di importo superiore a Euro 25.000,00 (venticinque mila);
- (vi) operazioni con parti correlate ad Alex (secondo la definizione datane da Consob con delibera 17221/2010) non ricomprese nelle materie sopra indicate di importo superiore a Euro 25.000,00 (venticinque mila);
- (vii) atti di disposizione delle partecipazioni detenute nelle società controllate *ex art. 2359 cod. civ.*

GUM International si è impegnata a far sì che il consiglio di amministrazione di OWL non assuma alcuna delibera se non nel rispetto di quanto previsto ai precedenti punti da (i) a (vi) che dunque troveranno applicazione, *mutatis mutandis*, anche rispetto al consiglio di amministrazione di OWL, fatta eccezione per il precedente punto (vii), restando inteso che tale eccezione non opererà (con la conseguenza che il consiglio di amministrazione di OWL potrà assumere la deliberazione avente a oggetto gli atti di disposizione delle partecipazioni detenute nelle società controllate *ex art. 2359 cod. civ.* solo con il voto favorevole del consigliere designato da Athena) solo ed esclusivamente nel caso in cui l'amministratore di OWL nominato su indicazione da Athena sottoponga al consiglio di amministrazione di OWL, entro venti giorni dalla data di ricezione dell'offerta di un terzo (l'“**Offerta**”), un'offerta migliorativa in termini di prezzo offerto, avente caratteristiche analoghe all'Offerta con riferimento ai termini di pagamento, alle dichiarazioni e garanzie ed agli obblighi di indennizzo richiesti dal potenziale acquirente, nonché irrevocabile in caso di irrevocabilità dell'Offerta (art. 3.6).

Athena e GUM International hanno convenuto che qualsiasi decisione in ordine all'eventuale modifica dell'Accordo Quadro e dell'Accordo 67 che determini, quale conseguenza, un qualsiasi pregiudizio ai diritti patrimoniali dei soci di Alex così come (indirettamente) garantiti dall'articolo 9 dell'Accordo Quadro dovrà essere assunta con decisione dei soci secondo le maggioranze di cui al successivo paragrafo (art. 3.7).

Athena e GUM International hanno altresì convenuto che le decisioni dei soci di Alex debbano essere prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, fermo restando che per le seguenti materie sarà necessario il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 71% (settantuno per cento) del capitale sociale (art. 3.8):

- (i) aumenti e/o riduzioni del capitale sociale a qualsiasi titolo, fatta eccezione per quelli richiesti dalla legge;
- (ii) l'attribuzione ai soci e/o la modifica di diritti particolari ai sensi dell'art. 2468, cod. civ.;
- (iii) fusioni, scissioni, trasformazioni, distribuzione di dividendi, liquidazione volontaria e revoca della stessa, nomina dei liquidatori e attribuzione dei poteri agli stessi;
- (iv) ogni modifica dello statuto, fatta eccezione per quelle che costituiscano adeguamento a norme di legge sopravvenute;
- (v) remunerazione degli amministratori.

Inoltre, al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 2477, cod. civ. in presenza delle quali la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria ovvero qualora Athena e GUM International reputino utile nominare un organo di controllo in Alex, quest'ultimo sarà costituito da un sindaco unico che verrà nominato su indicazione da Athena. GUM International, nell'ipotesi in cui venga meno per qualsiasi ragione il collegio sindacale di OWL, si è impegnata a far sì che venga nominato un componente del collegio sindacale di OWL su designazione di Athena. GUM International si è impegnata altresì affinché nell'ipotesi in cui venga meno per qualsiasi ragione il collegio sindacale di TAS, in occasione dell'assemblea di TAS che sarà convocata

per il rinnovo del collegio sindacale OWL provveda a presentare una lista di candidati che indichi almeno un soggetto designato da Athena (art. 3.9).

B. Impegni di prelazione relativamente ad Alex.

Athena e GUM International hanno convenuto che qualora una di esse intendesse trasferire, in tutto o in parte, a terzi, la partecipazione di cui sia titolare in Alex (la “**Partecipazione in Offerta**”), la stessa sarà tenuta a offrire irrevocabilmente la Partecipazione in Offerta in prelazione all’altra parte, mediante relativa comunicazione di trasferimento (salvo che il trasferimento della Partecipazione in Offerta avvenga in favore del coniuge del socio, dei parenti in linea retta del socio, in qualunque grado e di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di una società socia, artt. 4.1.2 e 4.1.7).

La parte che intenda esercitare il diritto di prelazione dovrà manifestare irrevocabilmente, a sua volta ed entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di trasferimento della Partecipazione in Offerta, la volontà di acquistare l’intera Partecipazione in Offerta (e non solo parte di essa) alle condizioni indicate dalla parte offerente.

Viceversa, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione entro i termini concordati, la Partecipazione in Offerta potrà essere ceduta al terzo, purché il relativo trasferimento sia perfezionato entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per l’esercizio del diritto di prelazione, alle condizioni indicate nell’offerta (art. 4.1.5).

C. Impegni del Patto Investitori Alex 2 relativi al mandato a vendere TAS.

Athena e GUM International si sono impegnate, ciascuna per quanto di propria competenza, affinché a partire dal trentesimo mese ed entro trentasei mesi dalla data di esecuzione dell’Operazione (avvenuta lo scorso 4 agosto 2016), OWL conferisca incarico a un *advisor* finanziario di primario *standing* di compiere una valutazione della Partecipazione TAS secondo gli *standard* di mercato avuto riguardo ad aziende comparabili, nonché a ricercare investitori interessati all’acquisto della Partecipazione TAS (art. 5.1).

Nel caso in cui l’*advisor* dovesse ricevere un’offerta scritta da parte di un terzo investitore per l’acquisizione della Partecipazione TAS, che valorizzi TAS per un importo da regolarsi interamente in contanti contestualmente all’acquisto della Partecipazione TAS, la quale offerta sia ritenuta soddisfacente dai soci che rappresentino almeno il 71% del capitale di Alex (la “**Exit**”), Athena e GUM International si sono impegnate, ciascuna per quanto di propria competenza, affinché OWL compia ogni atto e assuma ogni iniziativa o comportamento che risulterà necessario per il perfezionamento dell’*Exit*, ai termini e condizioni indicati nell’offerta comunicata dall’*advisor* (art. 5.2).

Athena e GUM International hanno convenuto che nessuna di esse potrà formulare, nemmeno per interposta persona, un’offerta per l’acquisto della Partecipazione TAS nell’ambito della procedura gestita dall’*advisor* in forza del mandato a vendere (art. 5.3).

D. Altri impegni del Patto Investitori Alex 2.

GUM International si è impegnata far sì che lo statuto di Alex incorpori, *inter alia*, le previsioni *sub* paragrafo (A) afferenti la *governance* di Alex (art. 7).

Ciascuna delle Parti si è impegnata ad adempiere gli impegni assunti ai sensi del Patto Investitori Alex 2 e a fare quanto in proprio potere affinché i consiglieri da essa designati si conformino a quanto previsto dal Patto Investitori Alex 2. Resta espressamente inteso che il comportamento di ciascuno dei consiglieri in difformità da quanto previsto ai sensi del Patto Investitori Alex 2 si riterrà imputabile alla Parte che abbia designato tale consigliere.

Qualsiasi modifica, variazione o rinuncia al Patto Investitori Alex 2 non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da tutte le Parti nei cui confronti tale modifica, variazione o rinuncia deve operare.

4. Ufficio del Registro delle Imprese.

Il Patto Investitori Alex 2 è stato depositato presso l'ufficio del Registro delle Imprese di Roma in data 20 maggio 2016.

5. Natura del Patto Investitori Alex 2.

Le pattuizioni del Patto Investitori Alex 2 relative alla *governance* di Alex, OWL e TAS (par. 3(A)) sono qualificabili ai sensi dell'art. 122, comma 1, TUF, mentre le pattuizioni relative al diritto di prelazione (par. 3(B)), al mandato a vendere (par. 3(C)), nonché agli altri impegni (par. 3(D)) sono qualificabili ai sensi dell'art. 122, comma 5, lett. *b*), *c*) e *d*) TUF.

6. Ulteriori indicazioni.

Il Patto Investitori Alex 2 non prevede l'istituzione di alcun organo del Patto Investitori Alex 2 medesimo, né contiene previsioni relative al rinnovo del Patto Investitori Alex 2 o al recesso dallo stesso, né clausole penali o alcun obbligo di deposito delle quote/azioni presso alcun soggetto.

PATTO INVESTITORI ALEX 3

7. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Investitori Alex 3 e diritti di voto complessivamente conferiti nel Patto Investitori Alex 3.

Il Patto Investitori Alex 3 ha ad oggetto le seguenti società:

- (i) GUM Consulting S.r.l. (come meglio identificata in precedenza);
- (ii) GUM International S.r.l. (come meglio identificata in precedenza);
- (iii) Alex S.r.l. (come meglio identificata in precedenza);
- (iv) Verde S.à r.l. (come meglio identificata in precedenza);

(v) OWL S.p.A. (come meglio identificata in precedenza).

Nel Patto Investitori Alex 3 sono state complessivamente conferite:

- una quota del 100% del capitale sociale con diritto di voto di GUM Consulting (titolare a sua volta di una quota del 51% del capitale sociale con diritto di voto di GUM International);
- una quota del 51% del capitale sociale con diritto di voto di GUM International;
- n. 40.113 azioni ordinarie con diritto di voto di Verde, corrispondenti al 100% del capitale sociale con diritto di voto di Verde;
- n. 50.160 azioni ordinarie con diritto di voto di OWL, corrispondenti al 41,80% del capitale sociale con diritto di voto di OWL.

8. Soggetti aderenti al Patto Investitori Alex 3, percentuali dei diritti di voto da ciascuno conferiti e soggetto che in virtù del Patto Investitori Alex 3 esercita il controllo della Società.

Il Patto Investitori Alex 3 è stipulato tra GUM International, GUM Consulting, Athena e gli Investitori Pardi, come meglio identificati in precedenza.

Gli Investitori Pardi hanno apportato al Patto Investitori Alex 3 una partecipazione pari al 100% del capitale sociale e dei diritti di voto esercitabili in GUM Consulting (così suddivisa tra loro: Dario Pardi, 52%; Umberto Pardi, 16%; Matteo Pardi, 16%; Ginevra Pardi, 16%).

GUM Consulting ha apportato al Patto Investitori Alex 3 una partecipazione pari al 51% del capitale sociale e dei diritti di voto esercitabili in GUM International.

GUM International ha apportato al Patto Investitori Alex 3: (i) una partecipazione pari al 30% del capitale sociale e dei diritti di voto esercitabili in Alex, (ii) n. 40.113 azioni ordinarie con diritto di voto di Verde, pari al 100% del capitale sociale e dei diritti di voto esercitabili in Verde, nonché (iii) n. 50.160 azioni ordinarie di OWL detenute da Verde, pari al 41,80% del capitale sociale e dei diritti di voto esercitabili in OWL

Athena non ha apportato alcuna azione o quota al Patto Investitori Alex 3.

9. Durata, efficacia e contenuto del Patto Investitori Alex 3.

Il Patto Investitori Alex 3 ha durata di tre anni dalla sua sottoscrizione, avvenuta in data 17 maggio 2016, e dunque fino al 16 maggio 2019. Il Patto Investitori Alex 3 è efficace a partire dalla data di sottoscrizione.

Con il Patto Investitori Alex 3:

- (i) gli Investitori Pardi si sono impegnati, in solido tra loro, affinché tutte le quote detenute dagli stessi in GUM Consulting siano intestate fiduciariamente a una società fiduciaria scelta da questi ultimi a propria insindacabile discrezione (la “**Fiduciaria**”);
- (ii) GUM Consulting si è impegnata affinché tutte le quote detenute dalla stessa in GUM International, siano intestate intestare fiduciariamente alla Fiduciaria;

(iii) GUM International si è impegnata affinché tutte le quote che la stessa detiene in Alex e in Verde siano intestate fiduciariamente alla Fiduciaria e Verde intesi fiduciariamente alla Fiduciaria la partecipazione detenute in OWL.

È altresì previsto che i mandati fiduciari che precedono debbano contenere istruzioni irrevocabili alla Fiduciaria, anche nell'interesse di Athena ex art. 1411 cod. civ., affinché la Fiduciaria non compia - sino alla data dell'integrale disinvestimento di OWL dall'intera Partecipazione TAS - alcun atto di disposizione delle partecipazioni intestate fiduciariamente se non previo consenso per iscritto di Athena, che non sarà negato solo nel caso in cui l'atto dispositivo sia stato previamente autorizzato per iscritto dalla maggioranza delle banche creditrici di TAS che sono parti dell'Accordo Quadro e non determini, dunque, un cambio di compagine sociale non autorizzato ai sensi dell'Accordo Quadro.

10. Ufficio del Registro delle Imprese.

Il Patto Investitori Alex 3 è stato depositato presso l'ufficio del Registro delle Imprese di Roma in data 20 maggio 2016.

11. Natura del Patto Investitori Alex 3.

Le pattuizioni del Patto Investitori Alex 3 sono qualificabili ai sensi dell'art. 122, comma 5, lett. b) e c) TUF.

12. Ulteriori indicazioni.

Il Patto Investitori Alex 3 non prevede l'istituzione di alcun organo del Patto Investitori Alex 3 medesimo, né contiene previsioni relative al rinnovo del Patto Investitori Alex 3 o al recesso dallo stesso, né clausole penali o alcun obbligo di deposito delle quote e/o azioni presso alcun soggetto.

Il presente estratto contenente le informazioni essenziali di cui all'art. 130 del Regolamento Emittenti è disponibile sul sito internet <http://www.tasgroup.it/> (Sezione *Investors*).

Milano, 3 febbraio 2017